



COMUNE DI ROSOLINA

Provincia di Rovigo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

1° Settore - Segreteria - Demografici - Demanio
Marittimo - Protocollo - Messo

n° 244 del 30/04/2019

OGGETTO: Individuazione soggetti assegnatari nulla osta demaniali ai sensi dell'art. 28 comma 9 decreto legislativo n° 114/98 per l'esercizio del commercio itinerante sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina con validità dal 01.05.2019 al 30.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'“Avviso inerente la procedura per il rilascio dei nulla osta di cui all'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98 per l'esercizio del commercio itinerante nell'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina con validità di un anno: dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020”, il quale è stato pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Rosolina almeno per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 15 marzo 2019;

Dato atto che nel periodo consentito, vale a dire dal 1° febbraio 2019 al 15 marzo 2019 (ore 13:00), a seguito dell'avviso di cui al punto precedente sono pervenute le seguenti istanze:

- istanza pervenuta in data 15.02.2019 prot. 2947 dalla ditta “Amry Bouchaib” (*settore non alimentare*)
- istanza pervenuta in data 05.03.2019 prot. 4300 dalla ditta “Menghoum Nadir” e successivamente integrata in data 13.03.2019 prot. 4917 ed in data 14.03.2019 prot. 5045 (*settore non alimentare*)
- istanza pervenuta in data 11.03.2019 prot. 4719 dalla ditta “Il Ghiacciolone s.n.c. di Crivellaro Daniele & C.” (*settore alimentare*)
- istanza pervenuta in data 12.03.2019 prot. 4821 dalla ditta “El Abbouli Abdelhadi” (*settore non alimentare*)
- istanza pervenuta in data 12.03.2019 prot. 4822 dalla ditta “El Abbouli Abdelhadi” (*settore non alimentare*)

- istanza pervenuta in data 13.03.2019 prot. 4935 dalla ditta "Zakouni Hassane" (*settore non alimentare*)

Dato atto, inoltre, che oltre il termine consentito, vale a dire il 15.03.2019 (ore 13:00), è pervenuta l'istanza della ditta "Paglialonga Leonardo", acquisita al protocollo comunale al n° 5340 in data 19.03.2019, la quale è, pertanto, da escludere nel rispetto di quanto previsto dall'avviso di gara;

Dato atto che l'art. 7 comma 4 del vigente Piano del Commercio su aree pubbliche prevede che il rilascio dei nulla osta demaniali per l'esercizio del commercio itinerante sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina sia subordinato all'acquisizione preventiva del parere dell'ufficio commercio del Comune di Rosolina in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti e che, pertanto, sono state inviate le seguenti richieste:

- nota prot. n° 6188 del 28.03.2019 con la quale l'ufficio demanio marittimo ha chiesto all'ufficio commercio di esprimere il parere di competenza (art. 7 comma 4 del vigente Piano del Commercio su aree pubbliche) relativamente alla ditta "Amry Bouchaib" (rif. istanza datata 15.02.2019 prot. 2947)
- nota prot. n° 6193 del 28.03.2019 con la quale l'ufficio demanio marittimo ha chiesto all'ufficio commercio di esprimere il parere di competenza (art. 7 comma 4 del vigente Piano del Commercio su aree pubbliche) relativamente alla ditta "Menghoum Nadir" (rif. istanza datata 05.03.2019 prot. 4300 ed integrata in data 13.03.2019 prot. 4917 ed in data 14.03.2019 prot. 5045)
- nota prot. n° 6195 del 28.03.2019 con la quale l'ufficio demanio marittimo ha chiesto all'ufficio commercio di esprimere il parere di competenza (art. 7 comma 4 del vigente Piano del Commercio su aree pubbliche) relativamente alla ditta "Il Ghiacciolone s.n.c. di Crivellaro Daniele & C." (rif. istanza datata 11.03.2019 prot. 4719)
- nota prot. n° 6197 del 28.03.2019 con la quale l'ufficio demanio marittimo ha chiesto all'ufficio commercio di esprimere il parere di competenza (art. 7 comma 4 del vigente Piano del Commercio su aree pubbliche) relativamente alla ditta "El Abbouli Abdelhadi" – aut. 776/2015 (rif. istanza datata 12.03.2019 prot. 4821)
- nota prot. n° 6198 del 28.03.2019 con la quale l'ufficio demanio marittimo ha chiesto all'ufficio commercio di esprimere il parere di competenza (art. 7 comma 4 del vigente Piano del Commercio su aree pubbliche) relativamente alla ditta "El Abbouli Abdelhadi" - aut. 692/2007 (rif. istanza datata 12.03.2019 prot. 4822)
- nota prot. n° 6199 del 28.03.2019 con la quale l'ufficio demanio marittimo ha chiesto all'ufficio commercio di esprimere il parere di competenza (art. 7 comma 4 del vigente Piano del Commercio su aree pubbliche) relativamente alla ditta "Zakouni Hassane" (rif. istanza datata 13.03.2019 prot. 4935);

Viste le note datate 24.04.2019 prot. 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523 con le quali è stato sollecitato l'ufficio commercio del Comune di Rosolina per l'espressione dei pareri richiesti con le missive di cui ai punti precedenti;

Rilevato che al momento dell'adozione della presente determinazione l'ufficio commercio non ha fornito all'ufficio scrivente i pareri richiesti in merito al possesso dei requisiti soggettivi da parte delle ditte richiedenti;

Dato atto che, alla luce di quanto disposto dall'art. 7 del piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Rosolina, approvato con delibera di consiglio comunale n° 32 del 11.04.2006, così come da ultimo modificato con delibera di consiglio comunale n° 5 del 29.01.2015:

- è stato individuato nel numero pari a 4 i nulla osta da rilasciare, ai sensi dell'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98, per l'esercizio del commercio itinerante nell'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina, così suddivisi:
 - n° 3 per il settore non alimentare,
 - n° 1 per il settore alimentare;
- il rilascio dei nulla osta di che trattasi, nel limite del numero di 4, così come sopra specificati, deve avvenire secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita sulla base del maggior numero di presenze pregresse legittimate dalla titolarità di nulla osta, ai sensi dell'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altri titoli diversamente denominati dalla normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea che ne legittimano la conduzione, in precedenti stagioni estive per la stessa attività correlata all'effettivo esercizio della stessa;
 - b) in subordine, vale a dire in caso di parità tra due o più richiedenti, sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, desumibile dalla decorrenza di iscrizione per tale specifica tipologia di attività al Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o al registro / all'albo equivalente previsto dall'ordinamento dello stato dell'unione europea presso il quale l'operatore ha la propria sede.

Dato atto, inoltre, che in forza dell'avviso sopra citato è stato reso noto che saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante nell'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina **n° 4 operatori** titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altro titolo a tal fine rilasciato e diversamente denominato dalla normativa vigente nello Stato dell'Unione Europea presso il quale l'operatore ha la propria sede, **di cui n° 3 operatori per il settore non alimentare e n° 1 operatore per il settore alimentare;**

Dato atto che, in applicazione dei criteri come sopra esposti, l'ufficio scrivente ha redatto, sulla scorta delle istanze presentate dai soggetti concorrenti, con relativa documentazione allegata, le seguenti graduatorie distinte per settore merceologico:

CRITERI PER DEFINIZIONE GRADUATORIA PER SETTORE ALIMENTARE					
		CRITERIO	CRITERIO IN SUBORDINE		
ditta	Partita IVA	<p>critério della maggiore professionalità acquisita sulla base del maggior numero di presenze pregresse legittimato dalla titolarità di nulla osta, ai sensi dell'art. 28 comma 9 decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altri titoli diversamente denominati dalla normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea che ne legittimano la conduzione, in precedenti stagioni estive per la stessa attività correlata all'effettivo esercizio della stessa</p>	<p>critério in subordine, da applicarsi in caso di parità tra due o più richiedenti, della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, desumibile dalla decorrenza di iscrizione per tale specifica tipologia di attività al Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o al registro / all'albo equivalente previsto dall'ordinamento dello stato dell'unione presso il quale l'operatore ha la propria sede</p>	GRADUATORIA	tipologia
Il Ghiacciolone s.n.c. di Crivellaro Daniele & C. prot. 4719/2019 (*)	05200820289	18	dal 22.02.2019	1°	ALIMEN.

(*) qualora l'ufficio commercio esprima parere favorevole in merito al possesso dei requisiti soggettivi (rif. art. 7 comma 4 del vigente Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Rosolina)

CRITERI PER DEFINIZIONE GRADUATORIA PER SETTORE NON ALIMENTARE					
		CRITERIO	CRITERIO IN SUBORDINE		
ditta	Partita IVA	<p>critério della maggiore professionalità acquisita sulla base del maggior numero di presenze pregresse legittimato dalla titolarità di nulla osta, ai sensi dell'art. 28 comma 9 decreto legislativo n° 114/98 ovvero di altri titoli diversamente denominati dalla normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea che ne legittimano la conduzione, in precedenti stagioni estive per la stessa attività correlata all'effettivo esercizio della stessa</p>	<p>critério in subordine, da applicarsi in caso di parità tra due o più richiedenti, della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, desumibile dalla decorrenza di iscrizione per tale specifica tipologia di attività al <u>Registro Imprese</u> presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o al registro / all'albo equivalente previsto dall'ordinamento dello stato dell'unione presso il quale l'operatore ha la propria sede</p>	GRADUATORIA	tipologia
Zakouni Hassane prot. 4935/2019 (*)	02397140274	20	dal 26.09.1996	1°	NON AL.
Menghoum Nadir prot. 4300/2019 e successive integrazioni (*)	04515680272	11	dal 21.01.2019	2°	NON AL.
El Abbouli Abdelhadi prot. 4822/2019 (*)	00301170288	6	dal 18.09.1996	3°	NON AL.
Amry Bouchaib prot. 2947/2019 (*)	03977400278	5	dal 15.06.2011	4°	NON AL.
El Abbouli Abdelhadi prot. 4821/2019 (*)	00301170288	3	dal 18.09.1996	5°	NON AL.

(*) qualora l'ufficio commercio esprima parere favorevole in merito al possesso dei requisiti soggettivi (rif. art. 7 comma 4 del vigente Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Rosolina)

Visti:

- il Codice della Navigazione ed il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- la L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2019, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 12 del 19.03.2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 11.04.2019 con cui venivano assegnate le dotazioni di Bilancio al Responsabile del I° Settore – Servizio segreteria e affari generali – anagrafe – stato civile – demanio turistico ricreativo – protocollo – messo nominato con decreto del Sindaco n° 10 del 03.04.2019;

Dato atto, inoltre, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si recepiscono

- 1) di rilasciare i nulla osta demaniali, di cui all'art. 28 comma 9 del decreto legislativo n° 114/98, per l'esercizio del commercio itinerante sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020, ai seguenti richiedenti:

PER IL SETTORE NON ALIMENTARE

- Ditta: **Zakouni Hassane** - partita iva: 02397140274 qualora l'ufficio commercio esprima parere favorevole in merito al possesso dei requisiti soggettivi (rif. art. 7 comma 4 del vigente Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Rosolina)
- Ditta: **Menghoum Nadir** - partita iva: 04515680272 qualora l'ufficio commercio esprima parere favorevole in merito al possesso dei requisiti soggettivi (rif. art. 7 comma 4 del vigente Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Rosolina)
- Ditta: **El Abbouli Abdelhadi** (prot. 4822/2019) - partita iva: 00301170288 qualora l'ufficio commercio esprima parere favorevole in merito al possesso dei requisiti soggettivi (rif. art. 7 comma 4 del vigente Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Rosolina)

PER IL SETTORE ALIMENTARE

- Ditta: **Il Ghiacciolone s.n.c. di Crivellaro Daniele & C.** - partita iva: 05200820289 qualora l'ufficio commercio esprima parere favorevole in merito al possesso dei requisiti soggettivi (rif. art. 7 comma 4 del vigente Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Rosolina)
- 2) di dare atto che qualora l'ufficio commercio esprima parere negativo in merito al possesso dei requisiti soggettivi da parte di una o più delle ditte sopra citate si procederà ad assegnare il nulla osta di che trattasi secondo l'ordine della relativa graduatoria, fermo restando che ciascuna ditta può risultare assegnataria di un solo nulla osta demaniale;
 - 3) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Rosolina per 30 giorni naturali e consecutivi;
 - 3) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
 - 4) si attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
 - 5) si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

30/04/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Scabin Alberto
(Firma acquisita digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dona Arianna
(Firma acquisita digitalmente)

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° e dell'art. 183, comma 7°, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Graziano Bertaglia –
(Firma acquisita digitalmente)